Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 14 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1507.

Disposizioni integrative, complementari e di attuazione del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, sulla disciplina della produzione e della riproduzione dei modelli di vestiario e accessori per l'abbigliamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, sulla disciplina della produzione e della riproduzione dei modelli di vestiario e accessori dell'abbigliamento;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Della denuncia di attività.

Art. 1. — La denuncia della propria attività da parte di chi prepari o presenti alla propria clientela collezioni o campionari di modelli di vestiario, compresi gli accessori per l'abbigliamento, prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, deve contenere:

a) la esatta denominazione della ditta o la sua ragione sociale;
b) il nome e cognome del suo titolare o del suo legale rappresentante;
c) la sede legale della ditta e la sede dei suoi stabilimenti, laboratori o magazzini di vendita;
d) l'indicazione della specifica attività che la ditta svolge o si propone di svolgere;
e) il numero di iscrizione della ditta presso il Registro del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa e presso l'Associazione sindacale competente;
f) il numero e la specie del personale impiegato permanentemente nell'azienda;
g) la località e le epoche nelle quali avrà luogo la presentazione delle collezioni o dei campionari di modelli.

La denuncia deve essere convalidata:
da apposita dichiarazione della competente Associazione sindacale di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321;
dal certificato di iscrizione nel registro delle ditte del competente Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 2. — La denunzia di cui al precedente articolo deve essere presentata dalla ditta per il tramite della Associazione provinciale, nella quale è inquadrata ai sensi della legge sindacale, e da questa trasmessa alla corrispondente Federazione nazionale.

Art. 3. — L'Ente Nazionale della Moda ha facoltà, ricevuta la denuncia, di richiedere, per il tramite della competente Federazione nazionale, ogni altro dato o documento che ritenga opportuno esaminare ai fini della esattezza della denuncia.

Art. 4. — Le ditte di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, hanno l'obbligo di fornire nella denuncia solo le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), dell'art. 1 del presente decreto. Ricevuta la denuncia per il tramite del Consiglio provinciale dell'economia corporativa della Provincia in cui la ditta svolge o intende svolgere la presentazione delle collezioni o dei campionari dei modelli, l'Ente Nazionale della Moda è in facoltà di richiedere ogni altro dato o documento che ritenga opportuno esaminare ai fini della esattezza della denuncia.

Art. 5. — Chiunque prepari o presenti alla propria clientela collezioni o campionari di modelli in tela ed in qualsiasi altra materia diversa da quelle che consentono l'uso del modello come capo di vestiario, è tenuto alla denuncia di cui agli articoli 1 e seguenti del presente decreto ed a mostrare nelle collezioni o nei campionari presentati una percentuale di modelli contrassegnati con la marca di garanzia non inferiore a quella stabilita dall'art. 23 del presente decreto.

Della marca di garanzia.

Art. 6. — La registrazione della marca di garanzia di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, sarà effettuata a cura dell'Ente Nazionale della Moda, mediante la sua trascrizione presso il Ministero delle corporazioni (Ufficio della proprietà intellettuale) a norma della legge 30 agosto 1868, n. 4577, e del regolamento 20 marzo 1903, n. 526. Dell'avvenuta registrazione è data comunicazione all'Ente Nazionale della Moda perchè ne curi la immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno a tutti gli effetti dell'art. 10 della legge 30 agosto 1868, n. 4577, succitata.

Art. 7. — I modelli originali, per i quali si richiede la concessione dell'uso della marca di garanzia, debbono essere sottoposti all'esame dell'Ente Nazionale della Moda secondo le modalità e nelle epoche che saranno stabilite di volta in volta dall'Ente stesso, con apposita deliberazione della sua Giunta esecutiva.

Le domande di concessione della marca dovranno pervenire all'Ente Nazionale della Moda tre giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato esaminatore di cui all'art. 9 del presente decreto ed essere accompagnate dalle fotografie del modello. L'Ente Nazionale della Moda, se lo riterrà opportuno, potrà richiedere anche la presentazione dello stesso modello originale, fissando il termine per tale presentazione.

L'italianità delle materie prime impiegate nella confezione del modello sarà documentata dai campioni delle materie stesse, con dichiarazione stabilmente unita al campione e firmata dal fabbricante o dal venditore di questo.

L'Ente Nazionale della Moda ha facoltà di chiedere direttamente documentazioni supplementari al fabbricante o al venditore delle materie impiegate.

Il numero e le dimensioni delle fotografie e dei campioni saranno stabiliti di volta in volta dall'Ente Nazionale della Moda.

Art. 8. — La concessione della marca per i modelli di cui all'art. 5, è soggetta alle stesse modalità stabilite per i modelli di vestiario, di cui ai precedenti articoli. Le domande di concessione dovranno essere accompagnate dalle fotografie del modello di cui all'art. 7, ritratte da un modello realizzato in tessuto, e dovranno essere accompagnate dalla documentazione in esse precisata.

Comitati esaminatori.

Art. 9. — Per l'esame delle domande di concessione d'uso della marca, l'Ente Nazionale della Moda costituirà uno o più Comitati esaminatori, composti ciascuno di tre esperti nominati dal presidente dell'Ente stesso, sentite le Associazioni sindacali interessate.

Non potranno essere nominati esperti le persone che sono tenute alla denuncia della propria attività ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, nè i loro dipendenti.

Ogni Comitato esaminatore avrà un presidente ed un segretario nominati dal presidente dell'Ente Nazionale della Moda.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario del Comitato non ha voto deliberativo.

Le deliberazioni stesse dovranno consistere nel riconoscimento obbiettivo del carattere originale e nazionale del modello:

a) come produzione delle materie prime fondamentali adoperate per la sua confezione;

b) come lavoro di confezione;

c) come novità ed originalità di ideazione.

I membri del Comitato sono tenuti a conservare il segreto più scrupoloso sulle proprie deliberazioni e su tutte le notizie e le informazioni che venissero a loro conoscenza nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 10. — Ai membri del Comitato esaminatore ed al segretario di esso l'Ente Nazionale della Moda potrà corrispondere, per ogni seduta, una medaglia di presenza il cui ammontare sarà stabilito dalla Giunta esecutiva dell'Ente stesso.

Art. 11. — Le deliberazioni del Comitato verranno comunicate dall'Ente Nazionale della Moda con lettera raccomandata alle ditte interessate nel più breve termine.

Dei ricorsi.

Art. 12. — Contro le deliberazioni del Comitato relative alla concessione di uso della marca di garanzia, comunicate dall'Ente Nazionale della Moda ai sensi del precedente articolo, è ammesso ricorso da parte della ditta interessata.

Il ricorso dovrà essere spedito all'Ente stesso con lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla data di recapito della comunicazione del diniego alla ditta ricorrente.

L'Ente Nazionale della Moda potrà richiedere alla ditta di completare la documentazione del suo ricorso fissando a tale scopo un congruo termine.

È in facoltà della ditta interessata di documentare il suo ricorso con la presentazione diretta dei modelli ove questa non fosse già avvenuta con tale mezzo nel primo esame ai sensi del precedente art. 7.

L'Ente Nazionale della Moda ha facoltà di richiedere alla ditta che la presentazione dei modelli sia fatta a mezzo delle indossatrici della ditta stessa presso la sede dell'Ente.

Il presidente dell'Ente Nazionale della Moda decide in via definitiva sul ricorso, sentito, ove lo creda opportuno, il parere di esperti.

Tutte le spese di viaggio, trasporto, soggiorno e qualunque altra spesa inerente alla presentazione diretta dei modelli, sono ad esclusivo carico della ditta ricorrente.

Art. 13. — È altresì ammesso il ricorso contro la concessione della marca di garanzia fatta per modelli che risultassero copia di altri modelli già contrassegnati dalla marca, quando questi siano stati precedentemente depositati e protetti ai sensi delle leggi vigenti in materia di diritto di autore o di disegni o modelli di fabbrica.

In tal caso il presidente dell'Ente Nazionale della Moda, sentito il parere di esperti, ha facoltà di revocare la concessione d'uso della marca di garanzia.

Dell'uso della marca di garanzia.

Art. 14. — L'Ente Nazionale della Moda rilascia, per ogni singolo modello, un certificato dell'avvenuta autorizzazione ad usare la marca di garanzia contenente:

a) il nome della ditta presentatrice del modello;

b) una o più riproduzioni fotografiche dello stesso;

c) una o più campioni delle materie prime adoperate per la sua confezione;

d) la data della concessione dell'autorizzazione all'uso della marca di garanzia;

e) il numero di questa.

Contemporaneamente esso rilascia alla ditta autorizzata un esemplare della marca di garanzia, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, destinato ad essere applicato, a cura della ditta stessa, al modello al quale si riferisce il certificato di autorizzazione. L'esemplare della marca di garanzia deve essere contraddistinto da un numero progressivo generale e dal numero di immatricolazione del modello per cui è stato autorizzato l'uso della marca.

Art. 15. — Le marche di garanzia possono essere poste in distribuzione solo dall'Ente Nazionale della Moda che può affidarne l'applicazione sui modelli originali approvati e loro riproduzioni al legittimo possessore del certificato, nonchè a chi abbia acquistato copie di modelli originali già marcati, anche per eseguirne riproduzioni destinate esclusivamente al consumatore.

L'Ente Nazionale della Moda terrà nota in apposito registro del nome degli acquirenti di copie di modelli originali già marcati, ai quali — a sensi del presente decreto — vengano affidate le marche di garanzia per l'applicazione di queste sulle riproduzioni destinate al consumatore.

Art. 16. — Il legittimo possessore del certificato, se produca copie del modello originale a cui il certificato si riferisce, destinato

al commercio, può rilasciare ai suoi acquirenti industriali, artigiani o commercianti, le marche di garanzia affidategli dall'Ente Nazionale della Moda, dietro dichiarazione scritta con la quale l'acquirente si impegni ad applicare tale marche esclusivamente a copie del detto modello originale.

Art. 17. — La marca di garanzia, concessa per i modelli originali approvati dall'Ente Nazionale della moda, si applica obbligatoriamente a tutte le riproduzioni dei medesimi in quanto destinate a far parte di collezioni o di campionari e in quanto per tali riproduzioni vengano impiegate materie similari di produzione nazionale, sempre che le riproduzioni stesse siano direttamente eseguite dal legittimo possessore del certificato di cui al precedente art. 14. L'Ente stesso può in qualunque momento rilasciare certificati per l'uso della marca di garanzia per modelli che siano stati precedentemente marcati e per i quali sia stata impiegata materia prima non similare a quella impiegata per il modello originale.

Per legittimo possessore del certificato si intende tanto la ditta alla quale il certificato sia stato direttamente rilasciato dall'Ente Nazionale della Moda, quanto la ditta a cui l'attestato medesimo sia stato ceduto, insieme col modello marcato, con regolare atto di trasmissione che risulti da apposita dichiarazione, firmata o timbrata dalla ditta cedente, sul certificato stesso.

In caso di cessione del certificato, il cedente è tenuto a comunicare all'Ente Nazionale della Moda il nome della ditta cessionaria e ciò entro il termine di giorni dieci dalla data di cessione. Analoga comunicazione, entro lo stesso termine, verrà fatta anche alla competente Associazione sindacale.

Art. 18. — La marca di garanzia di cui all'art. 14 dovrà essere stabilmente fissata ai modelli originali e loro riproduzione secondo le modalità che saranno comunicate dall'Ente Nazionale della Moda alle ditte interessate e comunque in modo che non possa essere staccata dal modello altrimenti che rendendola inutilizzabile.

Art. 19. — Quando ditte straniere che abbiano effettuata la denuncia ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, abbiano ottenuto l'autorizzazione all'uso della marca di garanzia, coloro che legalmente le rappresentano nel Regno sono responsabili dell'osservanza delle norme stabilite dal Regio decreto-legge predetto e dal presente decreto.

Art. 20. — Il fallimento — sempre che l'amministratore giudiziario non abbia ottenuto dal giudice l'autorizzazione all'esercizio provvisorio — e la cessazione, per qualsiasi motivo, dall'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, delle ditte autorizzate direttamente e indirettamente all'uso della marca di garanzia, importano la decadenza del diritto di usare la marca.

Art. 21. — La cessione o qualsiasi altra trasformazione delle ditte tenute ad osservare le disposizioni del presente decreto, ed in genere ogni variazione dei dati indicati nella loro denuncia ai sensi dell'art. 1 e seguenti, deve essere comunicata all'Ente Nazionale della Moda per il tramite della competente Associazione sindacale entro quindici giorni dalla avvenuta cessione, trasformazione o variazione da chiunque sia tenuto a rinnovare o modificare la denuncia agli effetti del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321.

Art. 22. — Gli elenchi delle ditte autorizzate all'uso della marca di garanzia, distinti per prodotti e categorie di prodotti, saranno periodicamente pubblicati a cura dell'Ente Nazionale della Moda.

Delle collezioni e campionari.

Art. 23. — Colui il quale abbia presentato o sia tenuto a presentare la denuncia di cui agli articoli 1 e seguenti del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, e correlative norme del presente decreto, ed in ogni modo colui i quale prepari o presenti collezioni o campionari di modelli per la clientela commerciale o privata, è tenuto ad includere e a mostrare, nella collezione presentata, una percentuale di modelli contrassegnati dalla marca di garanzia non inferiore a quella che viene stabilita dal Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 9 del Regio decreto-legge predetto. Egli può validamente computare nella percentuale anche i modelli e le copie coperti da certificati spettanti ad altri, sempre che siano regolarmente marcati, purchè nella collezione o nel campionario non figuri più di una riproduzione dello stesso modello.

Art. 24. — L'obbligo della presentazione della prescritta percentuale dei modelli contrassegnati con la marca di garanzia dell'Ente Nazionale della Moda è esteso ad ogni altro atto di esibizione di qualsivoglia natura, anche mediante riproduzioni fotografiche, cinematografiche o di stampa. I modelli contrassegnati con la marca di garanzia dell'Ente Nazionale della Moda — nella percentuale stabilita ai sensi del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321 — devono essere esibiti simultaneamente agli altri modelli non marcati, ed essere posti in evidenza non meno di questi.

Art. 25. — Previa deliberazione della sua Giunta esecutiva l'Ente Nazionale della Moda proporrà al Ministero delle corporazioni la percentuale minima di cui al precedente art. 23.

Delle determinazioni del Ministero delle corporazioni di cui al 1° comma dell'art. 23, sarà data immediata comunicazione — a cura dell'Ente Nazionale della Moda — alle Associazioni sindacali interessate.

Del libro dei modelli.

Art. 26. — Il « Libro dei modelli », previsto dall'art. 13 del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, è fornito dall'Ente Nazionale della Moda direttamente alle ditte che abbiano effettuato la denuncia di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge predetto e correlative disposizioni del presente decreto e dovrà conservarsi presso la sede legale delle ditte.

In esso dovranno essere registrati, a cura e sotto la responsabilità della ditta, tutti i modelli di cui è costituita ogni collezione preparata e presentata dalla ditta stessa nel corso del periodo di tempo per il quale è in vigore la relativa percentuale minima stabilita ai sensi dei precedenti articoli.

La registrazione dei modelli non contrassegnati dalla marca di garanzia avverrà su apposita colonna o foglio, in ordine progressivo, e recherà la descrizione tecnica di ogni modello sia come genere della materia prima fondamentale in esso adoperata, sia come disegno e colore di questa, ed ogni altro particolare atto a caratterizzare e individuare il modello.

La registrazione dei modelli contrassegnati dalla marca di garanzia sarà eseguita su altra colonna o foglio frontale o, comunque, abbinato alla colonna o foglio relativo alla registrazione dei modelli non contrassegnati dalla marca e recherà l'indicazione del tipo del modello e del suo numero di immatricolazione, nonchè il numero progressivo della marca, anche quando si tratti di copia di modello originale acquistata col contrassegno della marca di garanzia.

Art. 27. — Una copia aggiornata del « Libro dei modelli » dovrà sempre accompagnare le collezioni o i campionari destinati alla presentazione in centri diversi della sede legale della ditta.

Della riscossione dei diritti sulla concessione d'uso della marca di garanzia.

Art 28. — La gestione dei fondi derivanti dalla percezione dei diritti di cui all'art. 17 del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, formerà oggetto di speciale contabilità sul bilancio dell'Ente Nazionale della Moda.

Della vigilanza e del controllo.

Art. 29. — Le nomine dei funzionari dell'Ente Nazionale della Moda, incaricati delle operazioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge e del presente decreto, sono fatte dall'Ente stesso con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 30. — I funzionari dell'Ente, di cui al precedente articolo, oltre alla dichiarazione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2029, sono tenuti a prestare giuramento dinnanzi al Procuratore del Re presso il Tribunale di Torino.

La formula di questo giuramento è la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di procedere bene e fedelmente da uomo d'onore e di coscienza nell'adempimento delle funzioni a me affidate e di non avere altro scopo che quello di far conoscere la verità a chi di ragione ».

Copia del processo verbale di prestato giuramento deve essere trasmessa all'Ente Nazionale della Moda a cura della Procura del Re presso il Tribunale di Torino.

I predetti funzionari sono muniti di un documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente Nazionale della Moda e vistato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 31. — I predetti funzionari dell'Ente Nazionale della Moda:

a) sorvegliano in collaborazione con le Associazioni sindacali competenti e con i Consigli provinciali dell'Economia corporativa sulla osservanza dell'obbligo della denuncia da parte delle Ditte di cui agli articoli 1 e seguenti del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321;

b) vigilano sull'uso della marca di garanzia concessa dall'Ente ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 del Regio decreto-legge predetto;

c) vigilano sulla osservanza dell'obbligo da parte delle Ditte tenute ad effettuare la denuncia di cui all'art. 1 e seguenti del Regio decreto-legge predetto, di includere nelle proprie collezioni o nei propri campionari di modelli presentati alla clientela e di mostrare alla medesima la percentuale minima di modelli contraddistinti dalla marca di garanzia ai sensi dell'art. 9 del Regio decreto-legge medesimo;

d) denunciano alla Autorità giudiziaria coloro che contravvengono alle disposizioni del Regio decreto-legge predetto e del presente decreto;

e) esercitano ogni altra funzione che venga loro affidata dall'Ente Nazionale della Moda.

Art. 32. — Il « Libro dei modelli », come pure ogni altro documento relativo agli accertamenti che i funzionari dell'Ente Nazionale della Moda sono chiamati a compiere, devono essere presentati a questi ad ogni loro richiesta.

I funzionari dell'Ente stesso sono tenuti ad osservare il segreto più scrupoloso su tutte le notizie e le informazioni che venissero a loro conoscenza in relazione all'adempimento dei loro compiti, in quanto le stesse non siano di natura tale da costituire prova dell'avvenuta contravvenzione alle disposizioni del Regio decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321.

Art. 33. — Qualora dal sopraluogo o dalla visita eseguita dal funzionario dell'Ente Nazionale della Moda risultino accertati gli estremi delle contravvenzioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, del Regio decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, il funzionario compilerà apposito verbale.

Art. 34. — I processi verbali da compilarsi in esecuzione del precedente articolo devono contenere:

a) la data ed il luogo di accertamento;

b) le generalità del funzionario incaricato dell'ispezione;

c) l'esatta denominazione della ditta o la sua ragione sociale, il nome e cognome del suo titolare o del suo legale rappresentante e la sede legale della ditta;

d) l'indicazione dei fatti e degli accertamenti che danno luogo alla redazione del verbale di denuncia;

e) l'indicazione della Autorità giudiziaria cui viene fatta la denuncia;

f) le osservazioni del titolare o legale rappresentante della ditta o di chi ne fa le veci, ove siano presenti;

g) le firme degli intervenuti.

I verbali saranno accompagnati da ogni elemento di prova eventualmente raccolto dal funzionario dell'Ente Nazionale della Moda.

Art. 35. — Il processo verbale sarà redatto in duplice originale, da inviarsi all'Autorità giudiziaria e all'Ente Nazionale della Moda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 55 — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1936-XIV.
Dichiarazione di pubblico interesse della concentrazione di aziende della Società anonima « Laboratorio Farmacologico » con la costituenda Società « S.A.L.F. industriale ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, ed il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380, e la legge 3 giugno 1935, n. 373;

Vista l'istanza con la quale la Società anonima « Laboratorio Farmacologico » (S.A.L.F.), già Regie scuole industriali di Bergamo, con sede in Bergamo, espone di voler apportare ad una costituenda società di esercizio (S.A.L.F. industriale) tutto il ramo della produzione e commercio dei medicinali, con conseguente limitazione del proprio oggetto sociale;

Ritenuto che la detta concentrazione risponde a pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la concentrazione di aziende da effettuarsi mediante apporto di attività da parte della Società anonima « Laboratorio Farmacologico » (S.A.L.F.), già Regie scuole industriali di Bergamo, con sede in Bergamo, ad una costituenda società di esercizio (S.A.L.F. industriale), rendendosi così applicabili, in quanto occorra, alle deliberazioni sociali che, per la effettuazione della concentrazione, saranno adottate, le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, e le altre ivi richiamate e, qualora vengano prese deliberazioni prevedute nell'art. 101 del codice di commercio, è ridotto a quindici giorni il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni medesime ed è consentita contro di esse l'opposizione, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni stabilite dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa con il presente decreto, sia pubblicato nel giornale « La Voce di Bergamo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(3409)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1936-XIV.
Nomina di membri della Commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico (R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572) delle leggi sul nuovo catasto, ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 637, col quale vennero fissate le norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione censuaria centrale;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1936, n. 3664, col quale si provvide alla ricostituzione della Commissione censuaria centrale pel quadriennio 1936-1940;

Visto che per il decesso dell'on. Fontana dott. Attilio, avvenuta in Roma il 14 giugno 1936, si è reso vacante un posto di membro effettivo in seno alla Commissione censuaria centrale;

Decreta:

Il cav. dott. Gino Cosolo, attualmente membro supplente della Commissione censuaria centrale, fin dal 19 gennaio 1928, è nominato membro effettivo della Commissione stessa.

Il comm. ing. Giovanni Giuseppe Custer, è nominato membro supplente della Commissione censuaria centrale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(3372)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1936-XIV.
Approvazione della tabella delle tariffe dei contributi sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura per l'anno 1936.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e le successive modificazioni ad esso apportate;

Veduti il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione della legge predetta e le successive modificazioni ad esso apportate;

Veduto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, con il quale furono aboliti i corpi consultivi previsti dall'art. 7 del decreto-legge predetto;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1. — Sono approvate le tariffe dei contributi da riscuotersi nell'anno 1936 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nella tabella annessa al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti alle imprese o ai lavori agricoli o forestali contemplati dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 2. — I contributi per i lavori di coltivazione di orti e di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati, a norma dell'art. 22, lett. *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno, di cui alla colonna 4 della tabella annessa.

Art. 3. — Il massimo del contributo per ettaro di cui all'art. 1, punto V, comma terzo, del decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, è per ciascuna Provincia quello stabilito nella colonna 5 della tabella annessa.

Roma, addì 6 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Tariffe dei contributi sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura per l'anno 1936.

N. d'ordine dei compartimenti	Provincie di ogni compartimento	Per 100 di imponibile	Per ettaro	Massimo
I	Aosta	7,36	1,18	7
	Torino	2,74	1,46	7
	Cuneo	2,86	1,35	7
	Imperia	5,83	2,41	9
	Savona	3,88	1,10	7
	Genova	6,12	2,48	9
II	Novara	6,60	2,77	9
	Vercelli	4,27	3,00	11
	Alessandria	5,40	2,94	11
	Asti	5,53	6,60	17
	Pavia	4,56	5,40	15
III	Varese	3,34	2,09	9
	Como	6,99	2,90	11
	Milano	2,16	3,62	13
	Bergamo	6,75	3,99	13
	Sondrio	16,78	1,50	9
	Brescia	4,95	3,16	11
	Cremona	2,78	4,72	13
	Mantova	2,78	3,84	12
IV	Bolzano	3,72	0,49	5
	Trento	13,34	2,07	9
	Verona	4,35	3,55	11
	Vicenza	2,07	1,65	9
V	Belluno	6,76	0,76	5
	Treviso	4,55	3,83	13
	Venezia	3,32	2,38	11
	Padova	2,39	2,73	13
	Rovigo	2,05	2,52	11
VI	Trieste	8,10	2,35	9
	Pola	10,29	2,96	12
	Fiume	5,83	0,89	7
	Gorizia	8,48	2,20	9
	Udine	2,79	1,12	7
VII	Ferrara	3,81	2,89	7
	Bologna	6,73	6,08	17
	Ravenna	4,77	5,35	15
	Forlì	8,37	4,83	13
	Piacenza	3,36	1,85	7
	Parma	3,00	1,74	7
	Reggio Emilia	3,01	2,62	7
	Modena	3,94	3,15	11
VIII	Pistoia	5,57	3,14	11
	Lucca	4,76	1,86	7
	Pisa	4,07	1,64	7
	Firenze	2,73	1,28	7
	Livorno	6,09	1,31	7
	Spezia	11,60	4,58	15
	Massa	10,55	3,07	9
IX	Arezzo	7,02	2,50	7
	Siena	4,16	1,17	7
	Grosseto	4,84	0,88	5
X	Pesaro	13,10	4,83	15
	Ancona	9,23	6,71	21
	Macerata	7,03	2,88	9
	Ascoli Piceno	15,87	6,72	21
	Zara	2,62	0,64	5
XI	Terni	3,77	1,17	5
	Viterbo	3,25	1,44	7
	Rieti	8,50	2,33	9
	Roma	3,83	1,65	7
	Perugia	8,52	2,83	9
	Littoria	4,74	2,91	7
XII	Campobasso	5,73	1,62	7
	Teramo	8,78	3,34	11
	Aquila	17,85	2,39	11
	Pescara	9,39	3,68	11
	Chieti	8,85	3,87	11
XIII	Frosinone	6,52	3,86	11
	Napoli	6,27	11,52	27
	Salerno	3,04	1,48	7
	Avellino	4,22	2,70	9
	Benevento	4,71	2,32	9
	Potenza	8,25	1,37	7
XIV	Foggia	2,22	1,09	7
	Bari	3,92	3,22	9
	Brindisi	2,99	2,28	7
	Taranto	2,96	1,56	7
	Lecce	3,35	2,44	11
	Matera	4,72	1,03	7
XV	Cosenza	6,90	1,30	7
	Catanzaro	7,78	1,99	9
	Reggio Calabria	8,11	2,32	9
XVI	Palermo	4,32	2,73	11
	Trapani	3,63	2,03	9
	Agrigento	6,62	2,51	11
	Caltanissetta	8,28	2,70	11
XVII	Messina	6,70	2,72	11
	Enna	6,58	2,84	9
	Catania	3,05	2,16	9
	Siracusa	2,37	1,82	7
	Ragusa	2,69	1,26	7
	Cagliari	4,20	0,68	5
	Sassari	3,67	0,63	5
	Nuoro	10,96	1,10	7

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(3172)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1936-XIV.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regio decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Società Anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste:

Tariffa integrativa alla tariffa « dell'ordinazione e beneficio sacerdotale » approvata con decreto Ministeriale 9 marzo 1935, relativa all'assicurazione con controassicurazione, a premio mensile costante, di un capitale e di una rendita vitalizia differiti, pagabili ad epoche prestabilite, se l'assicurato è in vita a tali epoche e con la condizione della restituzione dei premi pagati, in caso di premorienza.

Roma, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(3359)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1936-XIV.

Istituzione di un Centro di studi di carattere scientifico sull'Africa Orientale Italiana.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Ritenuta la necessità di costituire un organo di coordinamento e di azione per gli accertamenti e gli studi di carattere scientifico nell'Africa Orientale Italiana;

Ritenuto che la Reale Accademia d'Italia ha già costituito a tale scopo apposita Commissione, e che non potrebbe attribuirsi ad organo più competente il cómpito di regolare gli studi medesimi;

Decreta:

Art. 1. — È istituito un Centro di studi di carattere scientifico sull'Africa Orientale Italiana.

Il Centro di studi avrà le sue sedi in Roma e in Addis Abeba.

Art. 2. — Il Centro di studi sull'Africa Orientale Italiana è affidato alla Commissione della Reale Accademia d'Italia, già nominata per tale scopo dal Presidente dell'Accademia stessa.

Parteciperà ai lavori che saranno compiuti nella sede di Roma, in rappresentanza del Ministero delle colonie, il direttore generale per l'Africa Orientale Italiana.

Art. 3. — Il Centro di studi sull'Africa Orientale Italiana ha i seguenti cómpiti:

a) promuovere ed eseguire direttamente con proprie missioni ricerche scientifiche e accertamenti che interessino i territori dell'Africa Orientale Italiana, allo scopo di fornire precisi dati di conoscenza, necessari all'opera di avvaloramento da parte dello Stato e dei privati;

b) coordinare e fornire le direttive a tutte le iniziative di Enti e di privati che si propongano analoghi scopi e che siano forniti di propri mezzi finanziari;

c) esaminare le domande e proposte che il Ministero delle colonie sottoporrà all'esame e al parere del Centro studi.

Art. 4. — Il Centro di studi comunicherà al Ministero delle colonie tutti i suoi atti e le sue proposte per l'approvazione.

Art. 5. — Il Centro di studi provvederà al proprio funzionamento con i fondi già assegnati dalla Reale Accademia d'Italia e con quelli che potranno essere destinati a tale scopo dal Ministro per le colonie.

Roma, addì 15 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LESSONA.

(3360)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1936-XIV.

Norme per regolare i pagamenti delle merci originarie e provenienti dalla Francia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1935, concernente il pagamento di merci importate originarie e provenienti dal territorio doganale francese o da territori sotto mandato francese e colonie francesi;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, concernente il pagamento di merci importate originarie e provenienti da paesi che abbiano adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Francia, che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 14 luglio 1936, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in franchi si farà al cambio fissato di comune accordo fra l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero e la Banque Nationale Française du Commerce Extérieur; la conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — L'importatore, in via definitiva e temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Francia è tenuto a presentare, alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Art. 4. — Per le merci importate in Italia dal 15 luglio 1936 al giorno della entrata in vigore del presente decreto, le denuncie presentate alle Dogane del Regno in base al decreto Ministeriale 20 novembre 1935 saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui al precedente art. 1.

Art. 5. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merce originaria e proveniente dalla Francia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisce a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie Dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci esportate in Francia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5

della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana e della indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Francia dal 15 luglio 1936 al giorno della entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara e a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 9. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Francia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Francia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte e false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 10. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 11. — Per le merci originarie e provenienti dal territorio doganale francese, dalle colonie francesi e dai territori sotto mandato francese, nonchè per quelle originarie e provenienti dalla Tunisia e dalla Siria e Libano, importate dopo il 14 luglio 1936, sono abrogate le disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 11 novembre e 20 novembre 1935.

In data 1° agosto 1936 l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero converte in franchi per conto del Tesoro dello Stato al cambio del franco (chèque) della Borsa di Roma al 31 luglio 1936, gli importi in lire versati a tutto il 31 luglio 1936 dagli importatori italiani di merci originarie e provenienti dal territorio doganale francese, dalle colonie francesi e dai territori sotto mandato francese, dalla Tunisia e dalla Siria e Libano, importate a tutto il 14 luglio 1936.

Per i versamenti fatti dal 1° agosto 1936 in poi per le dette importazioni effettuate a tutto il 14 luglio 1936 valgono, agli effetti del cambio, le disposizioni di cui all'art. 1 alinea 2 del presente decreto.

Art. 12. — Il presente decreto entrerà in vigore il 15 agosto 1936, Anno XIV.

Roma, addì 13 agosto 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

p. *Il Ministro per le finanze*: BIANCHINI.

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(3415)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 1° maggio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Calabrò Antonia fu Pasquale — Titoli del debito pubblico: nominativi 2, redimibile 3,50 per cento, capitale L. 50.000, con decorrenza 1° gennaio 1936.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 luglio 1936 - Anno XIV

(2953) *Il direttore generale*: POTENZA.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Asti ad assumere la liquidazione della Banca popolare cooperativa di Bubbio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti dei pegni di 1ª categoria, approvato con Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto-legge 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduta la deliberazione 31 ottobre 1935 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Asti, riguardante l'assunzione della liquidazione della Banca popolare cooperativa di Bubbio;

Veduta la deliberazione 15 dicembre 1935-XIV, dell'assemblea generale dei soci della Banca popolare cooperativa di Bubbio, relativa alla messa in liquidazione dell'azienda e alla nomina di liquidatrice della Cassa di risparmio di Asti, deliberazione omologata dal Tribunale di Asti con provvedimento 18 gennaio 1936-XIV.

Autorizza

la Cassa di risparmio di Asti ad assumere la liquidazione della Banca popolare cooperativa di Bubbio per conto della Banca medesima, senza garanzia e senza alcun onere.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3408)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento di 16 borse di perfezionamento negli studi all'estero per laureati.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il Capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924-II, n. 674;

Veduto il Capo VIII del regolamento generale per l'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria, approvato con R. decreto 4 settembre 1925-III, n. 1762;

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Decreta:

E' aperto il concorso a sedici borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero, per l'anno accademico 1936-37; da conferirsi due per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, di lettere e filosofia, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche e naturali, d'ingegneria, di agraria, di medicina veterinaria e di economia e commercio.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore estero liberamente scelto dall'assegnatario.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 11.000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in una delle anzidette facoltà in uno degli anni accademici 1931-1932, 1932-33, 1933-34, 1934-35.

Alle borse di perfezionamento per la Facoltà di giurisprudenza possono concorrere anche i laureati in scienze politiche; alle borse di perfezionamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia o in chimica industriale o i laureati dalle scuole di geografia; alle borse di perfezionamento per la Facoltà d'ingegneria possono concorrere anche i laureati in architettura; alle borse di perfezionamento per la Facoltà di economia e commercio sono ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime nel Regio Istituto superiore navale di Napoli.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore, Divisione III) non più tardi del 31 agosto 1936, Anno XIV.

La domanda con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, dovrà essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi Universitari Fascisti. Tale certificato deve essere rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere la esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in cinque copie;

7° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8° un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

La disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato; ma a parità di merito tra due o più concorrenti, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) Facoltà di giurisprudenza: diritto internazionale;
b) Facoltà di lettere e filosofia: storia del Risorgimento;
c) Facoltà di medicina e chirurgia: malattie esotiche;
d) Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali: geologia;
e) Facoltà d'ingegneria: ingegneria mineraria;
f) Facoltà di agraria: patologia vegetale;
g) Facoltà di medicina veterinaria: malattie infettive del bestiame;
h) Facoltà di economia e commercio: diritto marittimo.

I documenti di cui ai numeri 1°, 3°, 4° e 5° debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3° e 4° debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3°, 4° e 5° di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato: i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3413)

REGIA PREFETTURA DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario condotto per il consorzio fra i comuni di Merna, Ranziano e Gorizia (limitatamente alle frazioni di Lucinico, S. Andrea, S. Pietro e Vertoiba) formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria:

1.	Dott. Visintini Arrigo	con voti 19.6/50
2.	» Giamporcaro Salvatore	» 18/50
3.	» Ciuffarin Rodolfo	» 12.5/50
4.	» De Franceschi Luigi	» 11.4/50
5.	» Massi Guido	» 10/50
6.	» Visintin Luigi	» 9.8/50
7.	» Koglot Luigi	» 7.7/50
8.	» Colonna Cornelio	» 4.4/50

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto 30 luglio 1936-XIV, n. 10924/III Vet., col quale è approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario condotto dei comuni di Merna, Ranziano e Gorizia, limitatamente alle frazioni di Lucinico, S. Andrea, S. Pietro e Vertoiba;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 aprile 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse il dottore Arrigo Visintini.

Gorizia, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3384)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.